Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 14 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792.
Modificazioni alle disposizioni dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla campagna 1939-40 tutto l'olio ricavato in Italia da olive o da sanse di produzione nazionale, ovvero da olive o da sanse importate dall'estero, quello prodotto nelle Colonie, nei Possedimenti italiani dell'Egeo e nel Regno di Albania e introdotto nel Regno, nonchè quello eventualmente introdotto dall'estero e nazionalizzato, deve essere conferito agli ammassi per la vendita collettiva.

L'olio di oliva lampante, importato dall'estero in regime di temporanea importazione, non è soggetto all'obbligo del conferimento all'ammasso.

La concessione ai privati di licenze di importazione definitiva di olio di oliva dall'estero può essere accordata dal Ministero degli scambi e delle valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

Per l'olio di oliva introdotto in definitiva importazione, la differenza tra il prezzo di conferimento all'ammasso e il prezzo di acquisto all'estero, maggiorato delle spese relative, è devoluta al bilancio dello Stato.

Spetta al Ministero delle finanze di determinare le spese da ammettersi a maggiorazione del prezzo di acquisto ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

L'obbligo di denunziare e di conferire l'olio di oliva all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso.

L'olio prodotto deve essere denunziato distintamente per qualità alla Sezione dell'olivicoltura competente a cura del produttore entro trenta giorni dalla molitura delle olive o dalla lavorazione delle sanse, con intervalli di almeno quindici giorni tra una denunzia e l'altra.

Le denunzie dell'olio estratto dalle sanse, dell'olio lavato, d'inferno, scaldato, delle morchie e dei fondami, nonchè delle paste di rettificazione e delle oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio di oliva, devono essere presentate alle Sezioni dell'olivicoltura, fermo restando l'obbligo della denunzia prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696.

Gli oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati che, a seguito degli accertamenti effettuati dalle Sezioni della olivicoltura sulla base delle denunzie, risultino ad alta acidità, nonchè le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine, qualora i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni non ritengano di destinarli, tutti o in parte, previa idonea lavorazione, all'alimentazione, devono essere messi a disposizione del Ministero delle corporazioni, che ne dispone la distribuzione per la saponeria.

Gli oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati, che risulteranno a bassa acidità, e quelli ad alta acidità, nonchè le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio di oliva da destinare all'alimentazione ai sensi del comma precedente, sono assegnati per la lavorazione e per la rettificazione secondo le modalità di cui all'art. 9.

Le Sezioni dell'olivicoltura, dopo avere controllato le denuncie degli oli grezzi compilate dai produttori, rimettono mensilmente un elenco riepilogativo delle denuncie stesse al Settore che, a sua volta, lo trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Gli esercenti di frantoi da olive hanno l'obbligo di denunziare, ogni trenta giorni, alla Sezione dell'olivicoltura della provincia, l'olio prodotto distintamente per qualità, indicando le generalità e il domicilio del proprietario delle olive portate al frantoio per la molitura.

Essi devono provvedere e tenere costantemente aggiornato un registro dei quantitativi di olive giornalmente lavorate e dei quantitativi di olio ricavati dalle olive stesse distinti per proprietari.

Tale registro, da vistare preventivamente dal Consiglio provinciale delle corporazioni, deve essere esibito ad ogni richiesta delle persone incaricate del controllo, a norma dell'art. 27 della presente legge.

Gli esercenti dei frantoi da olive, allorchè moliscano olive di loro proprietà, sono tenuti alle denuncie di cui all'art. 2 ed al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I proprietari di fondi olivati, i produttori agricoli di olio di oliva ed i prestatori di opera agricoli che per consuetudine sono pagati in olio, possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso delle quantità di olio commestibile destinate al fabbisogno loro e dei loro familiari nella misura per testa che sarà stabilita ogni anno con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, previa presentazione alle Sezioni dell'olivicoltura del foglio di convivenza.

I conduttori di fondi olivati, condotti a colonia parziaria, possono ottenere l'esonero dal conferimento all'ammasso per i quantitativi di olio destinati a integrazione del fabbisogno familiare dei propri coloni nella misura di cui al comma precedente, nel caso in cui i coloni stessi non abbiano ottenuta una produzione sufficiente di olio dai poderi da essi condotti.

I conduttori di fondi olivati, per le somministrazioni di olio al personale dipendente, ivi compresi i coloni che non fruiscono dell'esonero, i salariati fissi, i braccianti e assimilati possono fare richiesta documentata alle Sezioni della olivicoltura, le quali potranno accordare, entro il limite per testa di cui al comma primo del presente articolo, i quantitativi necessari, al prezzo fissato per le vendite dall'ammasso al grossista.

Gli Istituti di beneficenza, Enti religiosi e simili che producono nei propri terreni olivati olio di oliva, possono ottenere dall'ammasso, al prezzo fissato per il grossista, i quantitativi necessari alla comunità, rivolgendo documentata domanda alle Sezioni dell'olivicoltura che potranno, dopo avere sentito il parere del Settore, concedere i quantitativi richiesti.

I trapassi di cui ai comma precedenti sono esenti dalla imposta sull'entrata.

Sono esclusi dall'esonero coloro che producono olio facendo molire per conto proprie olive acquistate da terzi.

Art. 5.

L'olio è ammassato dalle Sezioni dell'olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, secondo le direttive del Settore dell'olivicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione dell'ammasso spetta alle Sezioni dell'olivicoltura che possono affidare ai Consorzi agrari provinciali l'esecuzione di servizi ed operazioni inerenti all'ammasso.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, stabilisce ogni anno, su proposta della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, il prezzo franco magazzino ammasso dell'olio distintamente per qualità.

Tale prezzo deve essere corrisposto integralmente e in contanti dall'Istituto finanziatore al conferente, contro presentazione del bollettino di pagamento emesso dalla Sezione a seguito della valutazione del prodotto conferito.

Sull'olio obbligatoriamente custodito presso il produttore viene corrisposto un anticipo pari all'80 % del prezzo all'atto della valutazione provvisoria del prodotto.

Il saldo è corrisposto al momento della consegna all'acquirente per disposizione della Sezione, sulla base delle quantità e delle caratteristiche constatate all'atto della consegna predetta, contro presentazione del bollettino di pagamento emesso dalla Sezione a seguito della valutazione definitiva del prodotto conferito.

Art. 7.

Le Sezioni dell'olivicoltura, ricevuta la denuncia di cui al primo comma dell'art. 2, possono disporre a loro volta la consegna dell'olio ai magazzini dell'ammasso a cura del denunciante, oppure possono disporre che il denunciante stesso trattenga detto olio vincolato all'ammasso nei propri magazzini i quali, in questo caso, vengono considerati a tutti gli effetti, come magazzini dell'ammasso.

In ogni caso al produttore deve essere corrisposto un compenso per magazzinaggio e spese, nella misura da fissare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale compenso è computato a favore del produttore a partire dal primo o dal quindici del mese successivo al giorno in cui è pervenuta alla Sezione la denuncia della partita di olio prodotto.

Il trasporto dell'olio dal magazzino del produttore al magazzino dell'ammasso è effettuato a cura e spese del produttore.

Nel caso di trasferimento ai magazzini dell'ammasso, il conferente riceve un bollettino di consegna, contenente l'indicazione delle quantità e caratteristiche dell'olio consegnato.

Ove l'olio vincolato all'ammasso venga temporaneamente lasciato presso il denunciante, questo deve ricevere un bollettino di consegna, dal quale risultino la quantità e le caratteristiche della merce denunciata.

In tal caso, per ogni partita omogenea di prodotto, sono prelevati e debitamente suggellati due campioni di almeno grammi cento ciascuno, dei quali uno da trattenere dal denunciante e l'altro da ritirare dai fiduciari della Sezione e da conservare presso di questa.

Il detentore risponde a titolo di depositario dell'olio custodito.

Art. 8.

I produttori agricoli che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano proceduto, singolarmente o in forma associata, alla vendita al dettaglio dei quantitativi di olio commestibile ricavato da olive provenienti da fondi da loro condotti possono ottenere dall'ammasso al prezzo fissato per le vendite al grossista, previa autorizzazione del Settore dell'olivicoltura, i quantitativi di olio che le Sezioni dell'olivicoltura competenti stimeranno corrispondenti all'attrezzatura di vendita dei richiedenti e alle quantità vendute in passato.

Tale facoltà è concessa anche a quei produttori agricoli che, singolarmente o associati, dimostrino alle Sezioni della olivicoltura di avere ottenuto, attraverso miglioramenti della coltivazione dell'olio o della attrezzatura elajotecnica, oli che abbiano particolari pregi, sempre chè i quantitativi di olio richiesti per la vendita risultino ricavati da olive provenienti da fondi da loro condotti.

I produttori di cui ai comma precedenti devono, ogni quindici giorni, denunziare alle Sezioni dell'olivicoltura competenti le destinazioni, gli acquisti ed i quantitativi di olio venduti al dettaglio, distinti per qualità.

Il Settore dell'olivicoltura deve comunicare mensilmente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni i quantitativi di olio venduti direttamente dai produttori.

Art. 9.

L'olio di oliva lampante e l'olio a bassa acidità estratto dalle sanse sarà assegnato dal Settore dell'olivicoltura agli stabilimenti di rettificazione, secondo un piano di ripartizione

da predisporre di concerto dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.

Gli oli rettificati, ottenuti dagli stabilimenti di rettificazione dalla lavorazione dell'olio lampante e dell'olio estratto dalle sanse, devono essere tenuti dagli stabilimenti stessi a disposizione dei Ministeri competenti, previa denuncia dei quantitativi mensilmente prodotti da farsi al Settore dell'olivicoltura, secondo le modalità che saranno all'uopo stabilite.

La distribuzione degli oli commestibili al consumo, ivi compresi i quantitativi di olio rettificato, denunciati e messi a disposizione ai sensi del comma precedente, sarà effettuata secondo le procedure da stabilirsi dai Ministeri suddetti.

Questi stabiliranno i quantitativi di olio lampante e di olio estratto dalle sanse da assegnare agli stabilimenti di rettificazione di proprietà delle Sezioni, secondo la potenzialità degli stabilimenti stessi, nonchè i quantitativi di olio commestibile e rettificato da riservare, per la distribuzione, al Settore dell'olivicoltura.

Art. 10.

Al primo di ogni mese le Sezioni dell'olivicoltura devono comunicare al Settore dell'olivicoltura, che ne informa il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i movimenti di entrata e di uscita dell'olio verificatisi nel mese e le rimanenze alla fine del mese, nonchè le operazioni finanziarie di entrata e di uscita effettuate nel mese stesso in dipendenza dei suddetti movimenti.

Art. 11.

Tutte le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, circa le caratteristiche dell'olio ai fini della valutazione, sono deferite ai laboratori dipendenti dallo Stato, incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, territorialmente competenti a norma dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 21 agosto 1929-VII e successive modificazioni.

Il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio deve precisare le caratteristiche organolettiche e chimiche ed è definitivo ai fini della classifica.

Art. 12.

La Sezione risponde delle quantità di olio ricevuto, della loro buona conservazione, della loro preservazione dai danni dell'incendio e del furto mediante apposita assicurazione.

Art. 13.

Le Sezioni dell'olivicoltura devono tenere, per gli ammassi degli oli, una contabilità ed una gestione distinta da ogni altra loro contabilità e gestione.

Art. 14.

Le Sezioni dell'olivicoltura, al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per effettuare i pagamenti a favore dei singoli conferenti, nonchè per sopperire alle spese di gestione, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi l'olio ammassato.

Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite dal privilegio sull'olio ammassato e sul ricavo della vendita dell'olio stesso.

Tale privilegio è di grado immediatamente successivo a quello previsto per i prestiti agrari di conduzione, dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni e le spese di gestione di cui al primo comma del presente articolo, vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 15.

Le Sezioni dell'olivicoltura sono obbligate a versare all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia avuto sovvenzioni da parte dell'Istituto di emissione, a fronte di anticipazioni concesse alle Sezioni della olivicoltura, deve decurtare o estinguere siffatte sovvenzioni a mano a mano che incassa dalle Sezioni suddette il ricavo delle vendite di olio effettuate.

Art. 16.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sull'olio dei singoli conferenti all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i creditori potranno notificare, nei modi di legge, alle Sezioni i loro eventuali diritti creditori.

Art. 17.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte e Sezioni dell'olivicoltura, nonchè quelli rilasciati nei rapporti tra Sezioni dell'olivicoltura ed Istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro, da imposta sull'entrata e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo.

Art. 18.

Spetta al Settore dell'olivicoltura di dare esecuzione alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la consegna dell'olio agli acquirenti. Le vendite sono riferite al magazzino dell'ammasso, conteggiando, a favore di chi effettua il trasporto dal magazzino ammasso o produttore allo scalo ferroviario più prossimo, un compenso per quintale-chilometro, da fissare annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

I compratori sono tenuti a provvedere al pagamento ed al ritiro dell'olio entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Trascorso detto termine, è data facoltà alle Sezioni di ritenere decaduto il beneficiario dall'assegnazione, oppure di addebitargli le spese di magazzinaggio, custodia ed interessi, dal termine suddetto fino al giorno dell'avvenuto ritiro dell'olio.

Qualora la consegna non venga effettuata per causa di forza maggiore entro il termine predetto, la Sezione deve rimborsare immediatamente all'acquirente l'importo versato per l'acquisto, con gli interessi percepiti dalla Sezione su tale importo e le eventuali spese di trasporto dei recipienti; l'acquirente ha il diritto di considerarsi sciolto dall'impegno oppure di ottenere altra equivalente assegnazione.

Le Sezioni dell'olivicoltura rilasciano agli acquirenti di olio di oliva una bolletta di accompagnamento, contenente indicazioni sul quantitativo e sulla qualità ed attestante l'avvenuto acquisto attraverso l'ammasso.

I detentori di olio e chiunque ne effettui il trasporto, devono essere sempre in grado di dimostrare la provenienza dell'olio stesso.

Art. 19.

Il prezzo fissato per l'olio di oliva, franco magazzino ammasso, è maggiorato, all'atto della vendita, di una quota al quintale per tutte le spese relative alle operazioni di ammasso, da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni.

Art. 20.

Non appena esauriti, con la vendita dell'olio, gli ammassi della provincia e, in ogni caso, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Sezione dell'olivicoltura deve provvedere alla formazione di un rendiconto finale.

Tale rendiconto è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Settore della olivicoltura tramite la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Art. 21.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura hanno facoltà di ispezionare le Sezioni e i Consorzi agrari provinciali, ai quali, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, sono affidati i servizi inerenti all'ammasso dell'olio.

Art. 22.

I produttori di olive, che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive, devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunciare i contratti stessi alle Sezioni dell'olivicoltura territorialmente competenti, intendendosi tale competenza riferita al domicilio del venditore.

Nella denuncia devono essere indicate le generalità ed il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente.

Art. 23.

La denuncia di cui al precedente articolo è obbligatoria non solo per la prima vendita effettuata, ma anche per tutti i successivi trapassi.

Ogni denuncia di successivo contratto deve essere fatta alla Sezione dell'olivicoltura territorialmente competente rispetto al venditore soggetto di tale contratto.

Art. 24.

I contratti di compra-vendita delle sanse devono essere denunciati alla Sezione dell'olivicoltura, indicando la generalità ed il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi e le caratteristiche delle sanse contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

Qualora le Sezioni riscontrino in detti contratti infrazioni alle leggi ed agli accordi relativi alla compra-vendita delle sanse, devono segnalare dette infrazioni alle Autorità competenti.

Art. 25.

I prefetti del Regno, su richiesta delle Sezioni o del Settore dell'olivicoltura, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti di requisizione di magazzini, cisterne e recipienti vari occorrenti per la conservazione degli oli da ammassarsi.

La misura della retribuzione mensile da corrispondere ai possessori dei magazzini, cisterne e recipienti requisiti, è fissata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 26.

È fatto divieto di rettificare olio di oliva, lampante o di sansa non proveniente dagli ammassi, fatta eccezione per l'olio introdotto in temporanea importazione.

Art. 27.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge è demandato agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Il controllo, ai fini di evitare eventuali evasioni alla presente legge, sulle aziende agricole e sui frantoi agricoli da olive, con facoltà di accedere in tutti i locali di deposito di olive e di olio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia direttamente che attraverso i propri organi periferici, nonchè al personale del Settore e delle Sezioni della olivicoltura, munito di speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il controllo sui frantoi industriali e sugli stabilimenti per la rettificazione degli oli di oliva, per l'estrazione dell'olio dalle sanse e per la produzione dei saponi, è demandato al Ministero delle corporazioni, sia direttamente che attraverso i propri organi periferici, nonchè al personale della Confederazione fascista degli industriali, oppure, se trattasi di frantoi e raffinerie esercitati a forma cooperativa, al personale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, munito di speciale autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Il personale tutto incaricato delle ispezioni di cui ai comma precedenti ha facoltà di effettuare indagini presso le stazioni ferroviarie e marittime e dovunque lo ritenga opportuno, previa intesa con il personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

Art. 28.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge e a quelle del decreto che, ai termini del successivo art. 29, stabilirà le modalità di applicazione del marchio di identificazione degli oli sopraffini vergini di oliva, è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi, è applicabile fino all'intero valore del prodotto oggetto della contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nei casi di recidiva, può essere disposta, con provvedimento del prefetto, anche la chiusura del frantoio o dello stabilimento di rettificazione fino a sei mesi.

I contratti stipulati in difformità della presente legge sono nulli di pieno diritto.

Art. 29.

È istituito un marchio di identificazione per gli oli sopraffini vergini di oliva.

Le modalità di applicazione saranno stabilite con successivo decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 30.

Con decreto Reale, da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti, saranno dettate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

Art. 31.

La legge 5 febbraio 1940-XVIII, n. 164, è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1793.

Norme per accelerare lo svincolo della cauzione dei notari allogeni che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di mesi sei, di cui all'art. 41 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto a mesi tre agli effetti dello svincolo della cauzione data, ai sensi degli articoli 18 n. 1, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 della stessa legge, dai notai altoatesini di origine e di lingua tedesca, i quali, intendendo trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, abbiano dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 dicembre 1940-XIX, n. 1794.

Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici tributari e le altre agevolazioni stabiliti negli articoli 27 e 28 del R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, si applicano anche relativamente ai procedimenti esecutivi riguardanti le materie indicate nell'art. 1 del Regio decreto predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1795.

Autorizzazione della spesa di L. 2.000.000 per opere urgenti di pronto soccorso in dipendenza di pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata una maggiore spesa di L. 2.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1940-41, in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per le necessità più urgenti, in caso di pubblica calamità.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1796.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, n. 503; 23 maggio 1940-XVIII, numeri 541, 545 e 546, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero delle finanze	L.	10.000.000
» dell'educazione nazionale	»	4.500.000
» dell'interno	»	946.600.000
» delle comunicazioni	»	7.300.000

Art. 2.

E' autorizzata l'inscrizione di L. 500.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1940-41, per occorrenze straordinarie dipendenti dalla situazione nelle Colonie.

Art. 3.

In relazione alle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono apportate le seguenti variazioni in aumento agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni e della guerra per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 421-*quater* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla fabbricazione dei buoni di cassa per le zone occupate in dipendenza dello stato di guerra . . . . L. 10.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 205 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico . L. 4.500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*bis*. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. alle armi . . . . L. 943.000.000

Cap. n. 108-*quater*. — Premi di operosità, ecc. al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 108-*quinquies* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche . . . . » 600.000

L. 946.600.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dell'Amministrazione della Marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 300.000

Cap. n. 83-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra (Milizia portuaria) . . . . . » 7.000.000

L. 7.300.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 78 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dalla situazione delle Colonie . . . . L. 500.000.000

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, della somma di lire 10.000.000 da erogare in Albania per soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi.
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Per la durata della guerra e per esigenze dalla guerra dipendenti è sospesa l'applicazione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 647, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1940-41.
I provvedimenti concernenti le materie indicate nell'articolo medesimo, da adottarsi in base alle facoltà ivi richiamate, avranno effetto previo assenso dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 6.

Durante il periodo dell'attuale guerra le aperture di credito sui fondi concernenti le erogazioni a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra possono essere disposte anche oltre il limite di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme necessarie per la definizione delle questioni sorte in dipendenza dei contratti di acquisto e di noleggio, stipulati dagli enti importatori di cereali, per conto dello Stato, relativi a rifornimenti di cereali, in tutto o in parte non eseguiti a causa della situazione di emergenza.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Sugli stanziamenti disposti ai sensi dei precedenti commi potranno essere effettuate anticipazioni di fondi agli enti importatori di cereali, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1940-XIX, n. **1797.**

Modificazione alla legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, relativa all'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visti il R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139, ed il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, riguardanti il riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda predetta;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, che approvò i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;

Ritenuta la necessità di apportare una modifica alla cennata legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 10 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, relativa all'istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada, è abrogato.

Alle funzioni di direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda predetta, di cui alla tabella di assegnazione, lettera *B*, allegata al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, si provvede mediante funzionario di grado 5° del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici comandatovi ai sensi dell'art. 4, comma I, del R. decreto 1° giugno 1928-VI, n. 1139.

A tale uopo nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, stabilito con l'allegato *A* al Regio decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, è aumentato un posto di grado 5° (ispettore generale).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX, n. **1798.**

Disposizione transitoria per il passaggio nella categoria dei permanenti degli operai temporanei in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, 7 luglio 1927-V, n. 2035 e 8 gennaio 1931-IX, n. 41, con cui vennero variate le tabelle allegate al regolamento anzidetto;

Visto il R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279, è consentito, in deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 18 del regolamento per i salariati dello Stato approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, il passaggio nella categoria dei permanenti, con le norme del suddetto Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, n. 279, degli operai temporanei in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato che abbiano superato l'età di 45 anni, se uomini, e di 40 anni, se donne, purchè il servizio prestato da temporaneo valutabile per la pensione, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età, se uomini, o del 63° anno, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. **1799.**

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la donazione di un terreno fatta allo Stato dal comune di Tolmino.

N. 1799. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, il Ministro per le finanze, viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Tolmino, di un terreno della superficie di mq. 10872 e del valore di lire

1602,96, distinto con le particelle catastali 148/I *b* e 154 *b* già inscritte alla P.T. 339 del C.C. di Tolmino e attualmente incorporate nella p.c. 148/II formante il c.t. 21 della P.T. 339, occorrente per la costruzione di un cimitero dove raccogliere le Salme dei caduti tedeschi in Italia durante la Grande Guerra, giusta contratto del 19 febbraio 1938-XVI stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Ufficio del registro di Tolmino, che si approva e rende esecutorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1800.
Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1800. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Ignazio Cantoni, con atto pubblico in data 15 marzo 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio d'incoraggiamento da intitolarsi al suo nome.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 4.
Organizzazione dei servizi dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, che all'art. 10 delega al Governo di emanare norme per l'adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

A termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai servizi centrali e periferici dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si provvede con personale di ruolo, personale da richiamare in servizio militare, personale avventizio da assumere, a termini del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di grado di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, nonchè col personale di cui al successivo art. 3.

Ai posti di ruolo di nuova istituzione di cui alla tabella *A* il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare in deroga alle norme in vigore funzionari di ruolo di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre Amministrazioni dello Stato, purchè rivestano almeno il grado immediatamente inferiore e siano forniti dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni vigenti rispettivamente per l'ammissione alle carriere del ruolo amministrativo centrale e di quello tecnico di gruppo *A* del Ministero predetto.

I posti di cui al precedente comma saranno riassorbiti in occasione delle relative vacanze che si verificheranno nei gradi corrispondenti successivamente alla soppressione della Direzione generale dell'alimentazione che avrà luogo un anno dopo la pubblicazione del Trattato di pace.

Gli eventuali trasferimenti del personale militare di cui alla tabella *B*, verranno disposti con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne darà contemporaneamente comunicazione ai Ministeri interessati.

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, l'Amministrazione ha facoltà, sempre rispettando il limite complessivo di 420 unità di assumere personale in eccedenza ai quantitativi stabiliti nell'annessa tabella *C*, per ciascuna categoria, purchè l'eccedenza stessa sia compensata da un corrispondente numero di vacanze nelle categorie superiori.

Art. 2.

Gli stipendi e tutti gli altri assegni fissi, nonchè le indennità di missione spettante al personale militare richiamato, di cui alla tabella *B* saranno corrisposti dalle rispettive amministrazioni, salvo rimborso a carico degli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono pure anticipate dall'Istituto centrale di statistica le spese per la compilazione delle statistiche dell'alimentazione, salvo rimborso a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha facoltà di attribuire la direzione delle sezioni provinciali dell'alimentazione e in generale di affidare funzioni di carattere direttivo a persone anche estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nei problemi dell'alimentazione per un numero complessivo non superiore a 250 unità.

Se il predetto personale appartenga ad Amministrazioni dello Stato, esso verrà collocato nella posizione di fuori ruolo previo assenso del Ministero delle finanze e dei Ministeri interessati.

Se dipenda da altre aziende pubbliche o private il personale avrà diritto a conservare non oltre l'anno dalla pubblicazione del Trattato di pace, il precedente rapporto d'impiego ma le competenze ad esso spettanti saranno a carico dello Stato.

Il trattamento economico del personale che non abbia precedente rapporto d'impiego dovrà essere stabilito, in quanto ecceda la misura delle normali retribuzioni, previo assenso del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Presso la Direzione generale dell'alimentazione è costituita una Ragioneria centrale alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze.

Al collegamento tra la detta Direzione generale e gli organi ed enti dipendenti dal Ministero dell'interno provvede l'Ufficio di collegamento istituito a termini della legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 2. — MANCINI

TABELLA *A*.

Tabella numerica dei posti portati in aumento dei ruoli amministrativo e tecnico di gruppo A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ruolo amministrativo centrale (Gruppo A).

Grado 5° Ispettori generali	N.	1
Grado 6° Ispettori superiori	»	3
Grado 7° Ispettori capi	»	3
Grado 8° Consiglieri	»	3
	N.	10

Ruolo tecnico dell'agricoltura (Gruppo A).

Grado 5° Ispettori generali	N.	1
Grado 6° Ispettori superiori	»	3
Grado 7° Ispettori capi	»	3
Grado 8° Ispettori principali	»	4
Grado 9° Ispettori	»	4
	N.	15

TABELLA *B*.

Tabella numerica del personale da richiamare in servizio militare

Ufficiali (1)

Ufficiali generali di grado 5° del R. Esercito o R. Marina	N.	8
Colonnelli di grado 6° del R. Esercito o R. Marina e R. Aeronautica	»	75
Tenenti colonnelli di grado 7° del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica	»	110
Maggiori di grado 8° del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica	»	220
Capitani di grado 9° del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica	»	340
Tenenti e sottotenenti di grado 10° e 11° del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica	»	200
	N.	948

(1) Da trarre, se appartenenti al R. Esercito soltanto dalle categorie in congedo (riserva e complemento), fatta eccezione per gli ufficiali che comunque già prestino servizio presso la Direzione generale della alimentazione, ed i Reparti approvvigionamento delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui al R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Sottufficiali e militari di truppa.

Sottufficiali del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica	N.	300
Militari di truppa: dattilografi scritturali	»	200
Ordinanze di ufficio	»	180
	N.	680

TABELLA *C*.

Tabella numerica del personale avventizio

Categoria I	N.	30
Categoria I-B	»	30
Categoria II	»	60
Categoria III	»	150
Categoria IV	»	150
Totale	N.	420

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 gennaio 1941-XIX.

Nomina del cav. Camillo Nedey Perrier a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani « E.Z.I. »;
Visto il decreto 13 maggio 1940-XVIII, col quale fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

In sostituzione del Consigliere nazionale Bernardo Barbiellini Amidei, il cav. Camillo Nedey Perrier è nominato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(128)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 ottobre 1940-XVIII.

Anticipazione del periodo di divieto di pesca del pesce persico nelle acque della provincia di Varese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 610;

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta l'opportunità di anticipare il divieto di pesca del pesce persico (perca fluviatilis) nelle acque della provincia di Varese, non soggette alla Convenzione italo-elvetica;

Decreta:

Nelle acque della provincia di Varese, non soggette alla Convenzione italo-elvetica, il divieto di pesca del pesce persico (perca fluviatilis) fissato dal 1° al 31 maggio dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale 22 novembre 1914, n. 1486, è anticipato al periodo 25 aprile-25 maggio.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(127)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.

Disciplina della produzione e della vendita delle calzature e degli altri articoli di cuoio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 825, sulla disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità di disciplinare la produzione e la vendita delle calzature e degli altri articoli di cuoio;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno le aziende esercenti l'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio dovranno destinare le pelli bovine, equine ed ovine conciate attualmente disponibili per gli usi civili ed in loro possesso o che saranno successivamente loro assegnate per gli stessi usi esclusivamente alla produzione delle calzature civili che rientrino in uno dei tipi appresso indicati:

Calzature tipo da uomo

1° Tipo. — Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia nera, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modelli classici, lisci o ad una suola, fondo a cucitura mista, tipi neri e colorati.

2° Tipo. — Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia di vitello al cromo di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice, modelli classici, lisci ad una suola, lavorazione a guardolo cucita, tipi neri ovvero colorati.

3° Tipo. — Calzatura con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di sughero, materie gommose od altri succedanei del cuoio; tipi neri e colorati di fantasia.

Calzature tipo da donna

1° Tipo. — Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia di capra, di cavallino, di montone, di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modelli classici lisci, lavorazione del fondo a cucitura mista o a dentro e fuori o saldata, modelli neri ovvero colorati.

2° Tipo. — Calzatura con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di succedanei del cuoio; modelli neri ovvero colorati.

Calzature tipo da ragazzi

1° Tipo. — Calzatura con tomaia e suola di pelle: tomaia di vacchetta, di capra al cromo di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame; suola di cuoio o di altro materiale; a taglio semplice, modelli classici lisci, fondo a cucitura mista o saldata, modelli neri ovvero colorati.

2° Tipo. — Calzatura con tomaia di pelle e con suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello al cromo di buona scelta o di capretto e suola di succedanei del cuoio; modelli neri o colorati.

Calzature tipo da bambini

1° Tipo. — Calzatura con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di sughero o altri succedanei del cuoio; modelli neri e colorati.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto nell'articolo precedente è vietato produrre calzature civili confezionate con pelli bovine, equine od ovine diverse dai tipi indicati nell'art. 1.

Gli artigiani dovranno impiegare le pelli bovine, equine ed ovine attualmente in loro possesso o che saranno successivamente loro assegnate esclusivamente alla riparazione delle calzature ovvero alla confezione di calzature nuove rispondenti ai tipi disciplinati nell'articolo precedente.

Il Ministero delle corporazioni regolerà con disposizioni a parte la produzione e la vendita delle calzature per usi speciali (stivaloni, scarpe pesanti, ecc.).

Le calzature civili diverse dai tipi disciplinati con il presente decreto potranno essere prodotte esclusivamente con materie prime diverse dalle pelli bovine, equine ed ovine; eccezionalmente nella confezione delle calzature civili diverse dai tipi elencati nell'art. 1 è consentito l'impiego di pelli di agnello o di capretto nella confezione della tomaia a condizione che il prezzo delle calzature così confezionate non superi il limite che sarà stabilito dal Ministero delle corporazioni.

E' vietato destinare le pelli conciate bovine ed equine attualmente disponibili o che saranno assegnate per gli usi civili alla produzione di articoli di valigeria, pelletteria e simili.

Art. 3.

Nella confezione delle calzature tipo indicate nell'art. 1, limitatamente a quelle confezionate con suola e tacco di cuoio, il cuoio deve essere impiegato soltanto negli strati esterni; negli strati interni debbono essere impiegati materiali diversi dal cuoio.

Parimenti nella confezione delle calzature tipo con suola di cuoio è vietata l'utilizzazione della suola intera: nel prolungamento della suola corrispondente al tacco debbono essere impiegati esclusivamente i succedanei del cuoio.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai produttori di calzature di imprimere sul fondo delle calzature, dal lato esterno o interno, oltre la indicazione della misura, anche l'indicazione del tipo e del prezzo relativo.

I prezzi massimi di vendita dal produttore al commerciante o da questi al consumo delle calzature elencate nell'art. 1 saranno fissati con apposite disposizioni dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Le pelli grezze bovine ed equine attualmente disponibili nelle concerie per gli usi civili o che saranno successivamente assegnate alle concerie stesse per gli stessi usi debbono essere conciate esclusivamente per essere impiegate nella produzione dei tipi di calzature elencati nell'art. 1.

Art. 6.

I negozi di vendita al pubblico di calzature debbono tenere costantemente esposte in vetrina le calzature da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini elencate nell'art. 1 e debbono esserne convenientemente forniti, in modo da soddisfare alle richieste dei consumatori.

I Consigli provinciali delle corporazioni, tenendo conto dell'ubicazione e della clientela dei negozi di vendita, stabiliranno, con disposizioni particolari, i tipi di calzature elencati nell'art. 1 di cui dovranno essere costantemente forniti i negozi di vendita, facendo anche obbligo agli stessi di tenere in magazzino determinate serie complete di dette calzature.

Art. 7.

Le ditte produttrici di calzature debbono istituire un apposito registro di carico e scarico: nel carico debbono essere annotate, tenendo distinte le calzature tipo, anzitutto le giacenze di magazzino alla data della pubblicazione del presente decreto e, successivamente, le calzature che saranno prodotte di giorno in giorno; nello scarico debbono essere annotate le calzature che vengono di giorno in giorno spedite o consegnate ai negozi di vendita.

Le ditte commerciali debbono istituire anche esse un apposito registro di carico e scarico: nel carico debbono essere annotate, tenendo distinte le calzature tipo, anzitutto le giacenze di negozio alla data della pubblicazione del presente decreto e, successivamente, le calzature ritirate dai produttori; nello scarico deve essere annotato il numero delle calzature vendute giornalmente.

Le annotazioni sui registri di carico e scarico debbono essere fatte tenendo anche distinte le calzature da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini.

Art. 8.

I Consigli provinciali delle corporazioni, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del presente decreto, cureranno la pubblicazione di appositi listini dei prezzi di vendita delle calzature che debbono essere esposti in ogni negozio.

Art. 9.

Chiunque sottrae le pelli bovine, equine ed ovine disponibili o che saranno assegnate per gli usi civili agli impieghi consentiti dalle disposizioni del presente decreto e chiunque violi le altre disposizioni contenute nel decreto stesso circa la produzione e la vendita delle calzature civili, sarà punito a termini del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, che contiene norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(132)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1940-41, nella zona di Aglié (Aosta) della estensione di ettari 400;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 2 settembre 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Aosta è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(83)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Quattordicesima serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 concernente le guarnizioni in gomma indurita (ebanite) per le bombole destinate al trasporto di ossigeno per uso industriale e terapeutico.

Si è affermata in questi ultimi tempi l'opportunità per l'industria di impiegare guarnizioni in gomma indurita (ebanite) nelle bombole destinate al trasporto di ossigeno.

Ciò stante, in attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo, a parziale modifica dell'art. 16 del regolamento per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto dei gas compressi, liquefatti e disciolti, che oltre all'impiego delle guarnizioni in fibra, venga consentito l'uso di guarnizioni in gomma indurita.

(162)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli stracci di lana e misti di lana

Con provvedimento P. 1 del 2 gennaio corrente sono stati stabiliti come segue i prezzi massimi al chilo degli stracci di lana e misti di lana fra classificatori (sia industriali che commercianti) e industriali trasformatori, per merce resa franco vagone partenza, peso netto, escluso imballaggio:

Ritagli nuovi di panni militari escluso fodere in sorte	L. 11 —
Ritagli nuovi di flanelle militari escluso fodere in sorte	» 11 —
Ritagli nuovi di maglierie militari	» 9 —
Montone derivante da panno in sorte senza fodere, esclusi tibet, saje fini, cheviot da signora e flanelle chiare (per resa base del sessanta per cento alla carbonizzazione)	» 9,50
Saje fini senza fodere in sorte	» 15,50
Saje fini senza fodere in colore	» 16,50
Tibet pettinato fine in sorte	» 17,50
Tibet pettinato fine in colore	» 18,50
Cheviot leggero, da signora, in sorte	» 12,50
Flanelle chiare	» 11 —
Panni militari usati sfoderati (grigio-verde, aviazione, kaki)	» 10,50
Panni militari usati con fodera	» 9 —
Maglia bianca fine e mezza fine	» 28,50
Maglia bianca ordinaria	» 23,50
Maglia chiarissima fine e mezza fine	» 25,50
Maglia a colori chiari fine e mezza fine	» 19 —
Maglia a colori scuri fine e mezza fine	» 18 —
Maglia a colori ordinaria	» 16 —
Copertura flanelle e mezza lana bianca	» 17 —
Maglia bianca cotonata	» 14 —
Ritagli sartoria cardati	» 8 —
Ritagli sartoria pettinati ordinari e mezzo fini	» 14 —
Ritagli sartoria pettinati fini	» 18 —

I prezzi degli stracci di lana e misti di lana, nelle fasi di scambio precedenti alla classificazione, dovranno essere adeguati, con normali stacchi di mercato, alle quotazioni sopra stabilite.

(156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 717270 di L. 21, intestato a Getto Delfina fu Pietro vedova di Durando Giovanni, domiciliata a Ivrea (Torino) ed annotato di ipoteca.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(91)

Diffida per consegna di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

Il sig. Maresca Bruno di Michele, domiciliato in Napoli, piazza Principe Umberto n. 35, ha diffidato a mezzo di atto notificato pel ministero dell'ufficiale giudiziario Pavone Enrico del Tribunale di Napoli il 24 agosto 1940-XVIII la propria madre Savattiere Maria fu Girolamo, domiciliata in Roma alla via Propaganda n. 16, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato Pr. Red. 3,50 % (1934) n. 431270 di L. 735, intestato ad esso Maresca Bruno di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione della madre Savattiere Maria fu Girolamo suddetta, e da questa indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico (R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298), si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato da esso sig. Maresca Bruno di Michele.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

(92) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di quietanze esattoriali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1 di 2ª serie n. 25915, n. 25919 e n. 25923 di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 27 agosto 1938, il 27 dicembre 1938 e il 28 giugno 1939 tutte dalla Esattoria comunale di S. Angelo in Grotte per il versamento della prima, terza e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Venditti Elvira fu Pietro, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Venditti Elvira fu Pietro per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1 di 9ª serie, n. 753867 di L. 183,50, rilasciata il 9 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Campobasso per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimimile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grandillo Giovanni fu Antonio, secondo l'art. 83 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Grandillo Giovanni fu Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provincia di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1 di serie 5ª, n. 866100 di L. 100, rilasciata il 18 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Termini Imerese per il versamento in unica rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fasone Rosalia fu Filippo vedova Fasone, usufruttuaria e Fasone Agostino, Filippo e Salvatore fu Vincenzo proprietari, secondo l'art. 111 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Fasone Filippo fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di 4ª serie, n. 445609 di L. 85, rilasciata il 2 agosto 1939 dall'Esattoria consorziale di Imperia per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n.. 1743, dovuta dalla ditta Bianchi Maddalena fu Giuseppe in Amerigo, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Cipressa, con delega a Bianchi Maddalena fu Giuseppe in Amerigo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di 5ª serie, n. 604943 di L. 70, e n. 604944 di L. 85, rilasciate il 27 marzo 1939 dall'Esattoria comunale di Stigliano per il versamento della prima rata rispettivamente delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Amorosi Grazia fu Vincenzo, secondo l'art. 7 del ruolo terreni di detto Comune, e dalla ditta Amorosi Ludovico fu Vincenzo, secondo l'art. 8 del ruolo terreni dello stesso Comune, entrambi con delega ad Amorosi Ludovico fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di 2ª serie, n. 313231 di L. 84, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Valmontone per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mariani Vincenzo fu Alessandro, secondo l'art. 69 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Mariani Giuseppa fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza esattoriale smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di 7ª serie, n. 558789 e n. 558790 rispettivamente di L. 700 e di L. 800, rilasciate il 25 agosto 1940, dall'Esattoria comunale di Boville Ernica per il versamento dalla prima alla 6ª rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute quanto alla prima quietanza dalla ditta Leva Arcangelo fu Antonio e, per quanto riguarda la seconda, dalla ditta Leva Arcangelo, Giuseppe, Paolo, Francesco, Vincenzo fu Antonio, rispettivamente secondo gli articoli 30 e 31 del ruolo terreni di detto Comune, entrambi con delega a Leva Arcangelo fu Antonio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale di 8ª serie, n. 625076 di L. 100, rilasciata il 15 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di Roccaforzata per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fornaro Giuseppe fu Francesco, secondo l'art. 5 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Fornaro Giuseppe fu Francesco per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4300)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 gennaio 1941-XIX - N. 6

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	72,375
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Id. 5 % (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,675
Id. Id. 5 % (1936)	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,30
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,50
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,125
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,125

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di rettrice del Convitto « Regina Elena » in Fano

IL REGIO COMMISSARIO

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 127, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari;
Visto il R. decreto 10 aprile 1930, n. 596, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, n. 1290, che apporta aggiunte e modificazioni al predetto regolamento;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il posto di rettrice nel Convitto « Regina Elena » in Fano, dipendente dall'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per orfani di maestri elementari, eretto in ente morale con legge 5 luglio 1908, n. 391.

Art. 2.
Limite di età

Per l'ammissione al predetto concorso è prescritta l'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 45 anni alla data del presente bando.

Tale limite massimo di 45 anni è aumentato di quattro anni, per coloro che risultino regolarmente iscritte ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 (R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706).

Il limite massimo di età di 45 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutti gli altri previsti nel precedente articolo, purchè complessivamente non si superino i 50 anni.

Art. 3.
Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nell'art. 6 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio della candidata, anno del conseguimento e l'Università o l'Istituto superiore che lo ha rilasciato, il luogo ove essa intenda che sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza della candidata al Partito Nazionale Fascista.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per le italiane non regnicole e per le cittadine residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritta la candidata, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Qualora la candidata appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato deve contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma dovranno produrre il relativo brevetto;

b) estratto dell'atto di nascita: la firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparate alle cittadine dello Stato le italiane non regnicole, e coloro per le quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziario; la firma del cancelliere deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove la candidata ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, la candidata che non risultasse degna di parteciparvi;

f) stato di famiglia (questo documento deve essere presentato solo dalle candidate che siano coniugate con o senza prole, e dalle vedove con prole, e deve essere legalizzato dal prefetto);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, la laurea oppure il diploma di Istituto superiore di magistero, o certificato di iscrizione ad un albo professionale dell'insegnamento medio;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o d'Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

l) dichiarazione della candidata, da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica;

m) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco in carta libera, in doppio esemplare firmato dalla candidata, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

Ai documenti suddetti le concorrenti possono allegare tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Art. 4.
Norme particolari riguardanti i documenti

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati ad altri concorsi.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta sola eccezione del titolo originale di studio, alla candidata dichiarata vincitrice, che accetti la nomina. Alle altre candidate, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o in via straordinaria al Re Imperatore, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

I certificati di servizio, se rilasciati da Istituti di istruzione media, devono essere autenticati dal competente provveditore agli

studi; se rilasciati da segreterie di Istituti universitari o d'istruzione superiore, devono essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 5.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, le interessate devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Art. 6.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta legale da L. 4, corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Regio commissario dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per orfani di maestri elementari in Roma (piazza San Pantaleo n. 3), entro 60 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alle concorrenti, che risiedono nelle Colonie, o nei possedimenti italiani o all'estero, è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

La data della presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo d'ufficio del predetto Istituto nazionale « Margherita di Savoia ».

Le concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Regio commissario qualunque cambiamento del loro indirizzo; ma il Regio commissario non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di documenti e comunicazioni causate da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti d'indirizzo.

Sono escluse dal concorso le candidate che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti di rito.

I documenti prescritti dall'art. 3 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso, e controsegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Art. 7.

Norme per la procedura del concorso.

Il concorso indicato nel presente bando è per titoli e per esami.

I titoli sono valutati prima della prova orale, limitatamente alle concorrenti che siano state ammesse a detta prova.

Il servizio di insegnante è computabile fra gli altri titoli, se è prestato in Istituti Regi, pareggiati o parificati tanto come professoressa di ruolo, quanto come supplente o incaricata; o come ispettrici scolastiche, direttrici didattiche; maestre elementari o istitutrici in Convitti governativi.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, saranno considerati come titoli di demerito ed avranno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove d'esame sono scritta e orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria.

La prova orale, in un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora, diretto a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di educazione, i suoi principî pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato nel campo assistenziale con particolare riferimento all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per orfani di maestri elementari, secondo il testo unico approvato con R. decreto 22 febbraio 1930, n. 127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1930, n. 62); il regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 10 aprile 1930, n. 596 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1930, n. 127) e il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, n. 1290 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1936-XIV).

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui saranno chiamate, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio, dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Art. 8.

Graduatoria.

La Commissione esaminatrice del concorso dispone complessivamente, per ciascuna candidata, di 90 punti; dei quali 60 per i titoli e 30 per l'esame.

La relazione della Commissione esaminatrice del concorso e la relativa graduatoria saranno trasmesse per l'approvazione al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

La vincitrice del concorso conseguirà la nomina definitiva dopo aver prestato un periodo di prova non inferiore a due anni e la nomina provvisoria e definitiva, sarà disposta con provvedimento del Regio commissario dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per orfani di maestri elementari, in conformità della proposta formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso, dopo che la relazione e la graduatoria abbiano riportato l'approvazione ministeriale.

Art. 10.

Durante il periodo di prova, alla rettrice del Convitto « Regina Elena » in Fano, spetta un assegno lordo mensile di L. 1500.

Conseguita la nomina in ruolo, essa avrà diritto al trattamento giuridico ed economico stabilito per i funzionari dello Stato (gruppo *A* - grado 8°) dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive norme integrative, esecutive e interpretative, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Tale trattamento si uniformerà alle successive disposizioni, che apportino variazioni allo stato giuridico ed economico dei funzionari dello Stato, di pari grado.

Art. 11.

La rettrice verrà iscritta, a cura dell'Istituto, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, e successive variazioni, con facoltà di riscattare gli anni di servizio precedentemente prestati in altre Amministrazioni.

(105)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.